



*Comune di Casalromano*

*Provincia di Mantova*

All. A) delibera di G.C. n. 4 del 11/01/2024  
Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa G. Scibilia



# PIANO SOCIO ASSISTENZIALE 2024-2026

## Criteri per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate

Rif. "Regolamento distrettuale in materia di servizi sociali e di determinazione della compartecipazione alla spesa sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente" - Distretto di Asola

# APPLICAZIONE ISEE

Le prestazioni sociali agevolate e le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini. Secondo i criteri definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente atto.

Per I.S.E.E. si intende: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative.

Per "Prestazioni sociali agevolate" si intende: prestazioni sociali limitate a coloro in possesso di particolari requisiti, anche di natura economica, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

Per "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria" si intende: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia:

- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità presso strutture residenziali e semiresidenziali rivolti a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Per la determinazione della quota di partecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione, si utilizza la metodologia della progressione lineare, come di seguito indicata:

$$\text{partecipazione utenza} = \left[ \frac{\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right] + \text{eventuale tariffa minima utenza}$$

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista.

**In casi eccezionali il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.**

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva con omissioni e difformità non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo presentazione della certificazione correttamente rettificata.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

**Ogni intervento si ritiene attivabile qualora esista la necessaria disponibilità di bilancio all'atto della richiesta.**

**Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute viene redatta una lista d'attesa** formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità individuati in:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale;
- Famiglie monogenitoriali;
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;

- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire;
- Altri indicatori elaborati dal Servizio Sociale in relazione alla tipologia della domanda presentata.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.

**Il presente Piano Socio Assistenziale entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte della Giunta Comunale e manterrà la propria validità sino all'approvazione del successivo**

# 1. INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Per interventi di natura economica si intendono: erogazioni di denaro, o esenzioni dal pagamento di determinati servizi, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di **difficoltà temporanee**, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio quando l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli non garantisca il soddisfacimento dei bisogni primari.

Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta comunale.

La concessione dei contributi economici è **vincolata all'elaborazione del progetto personalizzato/contratto sociale** finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Il progetto personalizzato/contratto **sociale può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati, e dei componenti del nucleo familiare di riferimento, in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.**

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Nel caso in cui l'utente non risulti idoneo a gestire le proprie entrate, il contributo sarà erogato con quietanza Assistente Sociale e gestito tramite l'erogazione di servizi o mediante il pagamento di fatture e/o bollette oppure acquisto buoni.

Le modalità di richiesta e l'eventuale riconoscimento del contributo verranno illustrate di volta in volta dal Servizio Sociale comunale.

Sono previste le sottoindicate tipologie di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione della situazione sociale verificata da parte del Servizio Sociale:

## 1.1 Interventi per situazioni d'urgenza

Trattasi di interventi economici destinati a nuclei familiari o persone singole che si trovino in situazione di grave difficoltà, in conseguenza di fatti straordinari e/o imprevisi tali da comprometterne gravemente l'equilibrio economico e sociale e il soddisfacimento dei bisogni primari.

Caratteristiche di tale intervento sono la temporaneità del contributo e l'urgenza dell'intervento.

In via prioritaria questo tipo di intervento è rivolto alla tutela della maternità, del minore e della persona non autosufficiente.

È erogabile per necessità specifiche e documentabili. L'entità del contributo non potrà superare i 1.000 euro annui.

L'intervento verrà attivato dopo colloquio con l'assistente sociale volto a verificare lo stato di urgenza, di necessità e di povertà, nonché l'assenza di una rete familiare in grado di intervenire.

## 1.2 Interventi per situazioni di temporanea difficoltà

Trattasi di interventi economici a favore di nuclei familiari o persone singole che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà per cause diverse, destinate a concludersi nel breve tempo, e che per tale motivo non riescono a far fronte a spese necessarie a preservare l'autonomia del nucleo o della persona (a titolo esemplificativo: utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas), visite mediche specialistiche effettuate presso il Servizio Sanitario).

L'entità del contributo sarà inferiore ai 600 € annui.

Sono contributi erogati in assenza di una presa in carico del servizio sociale. A seguito dell'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare al servizio sociale, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia del pagamento della bolletta/fattura/ricevuta per cui il beneficio è stato richiesto; la mancata presentazione dell'avvenuto pagamento comporta l'esclusione da ogni successivo beneficio economico per tutto il nucleo familiare per il periodo di un anno, previa valutazione del servizio sociale.

## 1.3 Interventi a fronte di progettazione

Trattasi di interventi economici a favore di nuclei familiari o persone singole che versano in una situazione di difficoltà economica che perdura a causa di assenza di reddito sufficiente per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del richiedente e/o del nucleo familiare.

Gli interventi rientranti in questa tipologia si caratterizzano per una valutazione ed una proposta di progettazione del Servizio Sociale concordata con il cittadino, ed eventualmente con altri servizi territoriali, e per una durata variabile nel tempo ed è volta il più possibile all'autonomia della persona.

L'intervento è erogato a fronte della presentazione di istanza e del possesso di attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità e della documentazione attestante la situazione di fragilità (invalidità civile, lettera di licenziamento, ingiunzione di sfratto, dichiarazione di morosità dell'affitto rilasciata dal proprietario).

L' intervento si differenzia per l'intensità in:

- a. **bassa intensità:** contributo di due mensilità con un valore economico fino a € 250 al mese;
- b. **alta intensità:** contributo protratto fino a un massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre mensilità con valore economico fino a € 350 mensili.

Accanto agli interventi di natura economica, il progetto potrà prevedere misure d'inserimento lavorativo, in raccordo con eventuali altri servizi di tipo specialistico coinvolti.

Per accedere ai contributi il cittadino deve avere ISEE (ordinario o corrente) inferiore o uguale a € 8.000,00, in fase di prima applicazione, e non possedere patrimonio mobiliare pari o superiore alla franchigia prevista per il nucleo familiare ai fini ISEE. La soglia è annualmente rivalutabile dalla Giunta così come gli importi massimi dei contributi di cui ai commi sopra citati.

## 2. INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE

### 2.1 Incontri protetti

Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette, alla presenza di educatori professionali, dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria.

Il servizio è finalizzato a:

- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

I destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero-familiare, inserimento in comunità d'accoglienza.

Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

Il servizio è attivabile su richiesta del Servizio Tutela Minori o dell'Autorità Giudiziaria.

Non è richiesta la partecipazione al costo del servizio da parte della famiglia.

### 2.2 Assistenza domiciliare educativa (A.D.M. / A.D.H.)

Il servizio di assistenza domiciliare minori, "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso altri contesti di vita sul territorio.

Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):

- a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

La prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale dietro propria valutazione oppure richiesta dei servizi specialistici o delle istituzioni scolastiche.

Per il concorso alla spesa, da parte dei genitori, si considera l'ISEE minorenni.

Nel caso di genitori non coniugati tra loro e residenti in diversa dimora ognuno dei due sarà tenuto a sostenere la propria percentuale di compartecipazione calcolata per ognuno sul 50% del costo al Comune.

La partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo la metodologia della progressione lineare, come sopra indicata, e, nello specifico, per quanto riguarda i servizi e gli interventi accreditati, moltiplicando il numero di ore di servizio fruito nel mese di riferimento per la tariffa individuata. Si veda l'allegato B) – SCHEDA N.1

### 2.3 Assistenza educativa minori disabili presso centri diurni

Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri diurni è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri diurni, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

Per il concorso alla spesa, da parte dei genitori, si considera l'ISEE minorenni.

Nel caso di genitori non coniugati tra loro e residenti in diversa dimora ognuno dei due sarà tenuto a sostenere la propria percentuale di compartecipazione calcolata per ognuno sul 50% del costo al Comune.

La partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo la metodologia della progressione lineare, come sopra

indicata, e, nello specifico, per quanto riguarda i servizi e gli interventi accreditati, moltiplicando il numero di ore di servizio fruito nel mese di riferimento per la tariffa individuata. Si veda l'allegato B) – SCHEDA N. 2

#### **2.4 Inserimento in strutture residenziali**

Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali.

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori.

Per il concorso alla spesa si considera l'ISEE minorenni, calcolato escludendo il minore che si trova in comunità.

Nel caso di genitori non coniugati tra loro e residenti in diversa dimora ognuno dei due sarà tenuto a sostenere la propria percentuale di compartecipazione calcolata per ognuno sul 50% del costo al Comune.

La partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo la metodologia della progressione lineare, come sopra indicata, con l'applicazione dei valori indicati nell'allegato B) – SCHEDA N. 3

# 3. INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI

## 3.1 Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D. / S.A.D.H.)

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Agenzia di Tutela della Salute e dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate che forniscono prestazioni qualificate di cure domiciliari e prestazioni di base (cura e pulizia della casa, cura degli anziani, cucinare e occuparsi di lavanderia e stireria, piccole commissioni).

La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

L'intervento è richiedibile, da parte dell'utente o di un parente stretto o dell'Amministratore di sostegno, presso il Servizio sociale comunale.

Il concorso alla spesa da parte degli utenti verrà determinato in base all'ISEE (socio-sanitario oppure ordinario), secondo la metodologia della progressione lineare, come sopra indicata, e, nello specifico, per quanto riguarda i servizi e gli interventi accreditati, moltiplicando il numero di ore di servizio fruito nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

Si veda l'allegato B).

## 3.2 Assistenza domiciliare educativa adulti disabili

Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili è costituito da un complesso di attività ed interventi socioeducativi rivolti a persone con disabilità, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

Il concorso alla spesa da parte degli utenti verrà determinato in base all'ISEE (socio-sanitario oppure ordinario), secondo la metodologia della progressione lineare, come sopra indicata, e, nello specifico, per quanto riguarda i servizi e gli interventi accreditati, moltiplicando il numero di ore di servizio fruito nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

Si veda l'allegato B).

## 3.3 Pasti a domicilio

Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno e ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

L'intervento è richiedibile, da parte dell'utente o di un parente stretto o dell'Amministratore di sostegno, presso il Servizio sociale comunale, che darà indicazioni circa le ditte/enti territoriali che svolgono tale servizio.

La spesa del servizio è interamente a carico dell'utenza.

## 3.4 Trasporto Sociale

Il servizio di Trasporto Sociale è rivolto alle persone anziane e/o disabili, portatori di handicap e persone sole con difficoltà di deambulazione, problemi di salute e/o con difficoltà relazionali, impossibilitate ad utilizzare mezzi pubblici per raggiungere autonomamente il luogo di cui necessitano.

Il servizio di trasporto ha lo scopo di favorire l'accesso ai servizi sanitari e sociali, ai servizi educativi e di pubblica utilità nell'ambito dei 12 comuni del distretto di Asola o nei presidi ospedalieri della zona di Brescia, Mantova e Cremona.

Sono esclusi i trasporti di tipo sanitario che presentino carattere di urgenza.

L'intervento è richiedibile, da parte dell'utente o di un parente stretto o dell'Amministratore di sostegno, presso il Servizio sociale comunale.

Il concorso alla spesa da parte degli utenti verrà determinato in base all'ISEE.

## 3.5 Servizio di telesoccorso

Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

L'intervento è richiedibile, da parte dell'utente o di un parente stretto o dell'Amministratore di sostegno, presso il Servizio sociale comunale.

Il concorso alla spesa da parte degli utenti verrà determinato in base all'ISEE (ordinario), secondo la metodologia della progressione lineare, come sopra indicata, e, nello specifico, per quanto riguarda i servizi e gli interventi accreditati, moltiplicando il numero di ore di servizio fruite nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

Si veda l'allegato B).

### **3.6 Servizi a ciclo diurno per persone disabili**

#### **3.6.a Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)**

Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima;
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

#### **3.6.b Centro Socio – Educativo (C.S.E.)**

Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. È finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

#### **3.6.c Centro Diurno Disabili (C.D.D.)**

Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Il Comune stabilisce le quote di compartecipazione, in base all'ISEE sociosanitario, per i servizi a ciclo diurno per disabili secondo la metodologia della progressione lineare, come sopra indicata. Si veda l'allegato B).

### **3.7 Servizi residenziali (R.S.A e R.S.D.)**

I servizi residenziali sono rivolti a persone anziane e/o disabili con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Il Comune garantisce l'integrazione della retta dei servizi residenziali garantendo la copertura parziale o totale della retta di degenza di R.S.A./R.S.D. in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta della R.S.A./R.S.D. sono persone anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta della R.S.A./R.S.D. sono l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente.

Il Comune compartecipa al costo del servizio erogando un contributo all'interessato a parziale copertura degli oneri, solo qualora l'I.S.E.E. socio sanitario residenze sia inferiore ad € 15.000,00.

L'integrazione della retta, detratta la quota mensile per le spese personali pari al 10% delle pensioni percepite (e comunque non superiore a € 120 al mese), è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

In presenza di beni immobili, non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione, ovvero del fitto figurativo, rimane vincolato al pagamento della retta.

In assenza di accordi la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

Le modalità di richiesta e l'eventuale riconoscimento del contributo verranno illustrate di volta in volta dal Servizio Sociale comunale.

### **3.8 Servizi residenziali per persone con disabilità (CAH/CSS – RESIDENZIALITA' LEGGERA)**

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, prevede il ricovero in strutture protette che danno continuità di servizio 24 ore su 24.

L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di tipo domiciliare e diurno.

L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità.

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta dei servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente.

Il Comune compartecipa al costo del servizio, sostenendo direttamente la retta ovvero erogando un contributo a parziale copertura degli oneri, solo qualora l'I.S.E.E. socio sanitario residenze sia inferiore ad € 25.000,00.

L'integrazione della retta, detratta la quota mensile per le spese personali pari al 10% delle pensioni percepite (e comunque non superiore a € 120 al mese), è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione, ovvero del fitto figurativo, rimane vincolato al pagamento della retta.

In assenza di accordi la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

Le modalità di richiesta e l'eventuale riconoscimento del contributo verranno illustrate di volta in volta dal Servizio Sociale comunale.